

- (13) Conviene fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (14) Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a riequilibrare il mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicarsi per la riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.
- (15) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e chiarezza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:
- a) sono ottenuti da suini allevati in Irlanda almeno negli ultimi due mesi prima della macellazione;
- b) sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti da mangimi contaminati da un forte tasso di policlorobifenili (PCB).
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in

Irlanda a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.

3. Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.

4. Le autorità irlandesi prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per ogni domanda sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 5

Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi degli aiuti figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

Articolo 6

Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 30 000 tonnellate in peso del prodotto.

Articolo 7

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

